



COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 55 del 21/12/2022 Nr. Rep. _____

Oggetto:

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, ANNO 2023

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 18:30 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in seduta il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PRANDINI LUCA	SINDACO	Presente
NEGRO PAOLO	consigliere comunale	Presente
SAMAIN EDOARDO	consigliere comunale	Presente
GALAVOTTI LETIZIA	consigliere comunale	Presente
GIUBERTONI PAOLA	Vice Sindaco	Ass. giust.
MENOZZI MARIKA	consigliere comunale	Presente
PEDRAZZOLI KATIA	consigliere comunale	Presente
PITOCCHI ELENA	consigliere comunale	Presente
BAUTTI MATTEO	consigliere comunale	Ass. giust.
GATTI EMILIANO	consigliere comunale	Presente
GILIOLI PAOLO	consigliere comunale	Presente
COBELLINI GIANNI	consigliere comunale	Presente
STEFANI MICHEL	consigliere comunale	Presente
Presenti n. 11	Assenti n.2	

Assiste all'adunanza il Sig. SGUEGLIA FRANCESCO nella sua qualità di Vice Segretario. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig PRANDINI LUCA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
SAMAIN EDOARDO - GALAVOTTI LETIZIA - GILIOLI PAOLO

Sono inoltre presenti, gli Assessori non Consiglieri
STEFANINI ALDO

**MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE, ANNO 2023**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'art. 1, comma 1, Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con il quale è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- l'art. 1, comma 3, Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con il quale si prevede che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, la quale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
- l'art. 1, comma 3-bis, Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con il quale si prevede che i Comuni, con regolamento di cui al punto precedente, possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
- l'art. 1, comma 11, Decreto Legge, 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1, Legge 14 settembre 2011, n. 148, nel quale si precisa che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
- l'art. 1, comma 2, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, modificando l'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stati introdotti i seguenti scaglioni di reddito e le seguenti nuove aliquote IRPEF:
 - a) fino 15.000 euro, 23 per cento;
 - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
 - c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
 - d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
- l'art. 1, comma 7, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevedeva che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, come modificato da ultimo con delibera di Consiglio Comunale 26 Aprile 2022, n. 15, composto da un unico articolo che così dispone:

«Articolo 1- "Variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF" -

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura seguente:

- L'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta se il reddito complessivo ai fini Irpef è inferiore o uguale ad euro 10.000. (fascia di esenzione). Qualora il reddito complessivo superasse la fascia di esenzione l'addizionale è dovuta sull'intero reddito imponibile.
- 0,55 (zerovirgolacinquantacinque) punti percentuali, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso fra 0,00 euro e 15.000 euro;
- 0,60 (zerovirgolasessanta) punti percentuali, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 15.001,00 euro e 28.000,00 euro;
- 0,70 (zerovirgolasettanta) punti percentuali, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 28.001,00 euro e 50.000,00 euro;
- 0,75 (zerovirgolasettantacinque) punti percentuali, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, oltre 50.000 euro.

- il comunicato del Dipartimento delle Finanze -“Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni” - del 17 febbraio 2022, con quale si rende noto che sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l'addizionale comunale all'IRPEF, che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell'adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni.

CONSIDERATO che sulla base delle riscossioni 2022, il gettito previsto nello schema di bilancio 2023-2025, e quantificato per il 2023 in euro 635.000,00 applicando le seguenti aliquote, è in linea col riscosso 2022:

- a) 0,55%, fino a 15.000 euro di reddito imponibile;
- b) 0,60%, per redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro;
- c) 0,70%, per redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro;
- d) 0,80%, per redditi oltre 50.000 euro;
- e) fascia di esenzione per redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, fino a 10.000 euro; in caso di redditi superiori a 10.000 euro l'addizionale è applicata sull'intero reddito imponibile;

RITENUTO pertanto, che il gettito di euro 635.000,00, necessario a garantire gli equilibri di bilancio e la continuità nell'erogazione dei servizi comunali, può essere ottenuto con le aliquote previste al punto precedente e con la conferma della fascia di esenzione per i redditi fino a 10.000 euro.

VISTO:

- l'art. 4, comma 1-quinquies, Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1, Legge 26 aprile 2012, n. 44, a mente del quale a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i Comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it.

- l'art. 14, comma 8, Decreto Legislativo, 14 marzo 2011, n. 23, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

- l'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo, 21 novembre 2014, n. 174, il quale precisa che i Comuni contestualmente all'invio delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, mediante l'inserimento del testo delle stesse e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite.

- l'art. 13, comma 15, decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

VISTO CHE la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 14.12.2022 dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali e Bilancio;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore, verbale n. 20 del 13.12.2022, registrato a protocollo n. 14759 del 14.12.2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il Responsabile del procedimento nella persona del dott. Pasquale Mirto, Responsabile del Servizio Tributi, il quale dichiara, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

- Il SINDACO presenta il punto come da testo della delibera.

- Non si registrano interventi.

VISTO:

- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto Responsabile del Servizio Tributi;

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi Dott. Pasquale Mirto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 che si allega all'originale della presente deliberazione;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Dott. Francesco Sgueglia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 che si allega all'originale della presente deliberazione;

CONSIGLIERI presenti e votanti n. 11;

CON voti favorevoli n.7; contrari n. 4 (minoranza);

DELIBERA

1. DI APPROVARE le seguenti modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche:

L'articolo 1- "Variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF" è sostituito dal presente:

«A decorrere dall'anno d'imposta 2023 sono stabilite le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef:

- a) 0,55%, fino a 15.000 euro di reddito imponibile;
- b) 0,60%, per redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro;
- c) 0,70%, per redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro;
- d) 0,80%, per redditi oltre 50.000 euro;

e) fascia di esenzione per redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, fino a 10.000 euro in caso di redditi superiori a 10.000 euro l'addizionale è applicata sull'intero reddito imponibile»;

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il 1° gennaio 2023.

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, con votazione avente esito: favorevoli n. 7; contrari n. 4 (minoranza); immediatamente eseguibile il presente atto, anche considerando che le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 del 21/12/2022

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il SINDACO
F.to PRANDINI LUCA

Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ ai sensi dell'articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 267/00.

Concordia s/S li, , 23-12-2022

Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Concordia s/S li, _____

Il funzionario incaricato
Roberta Belli

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario incaricato
F.to Roberta Belli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il 02-01-2023

Concordia s/S li, 02-01-2023

Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

La presente deliberazione a seguito dell'avvenuta esecutività è stata ripubblicata, ex art.87, 6° comma dello Statuto, per giorni ____ da _____ al _____.

Concordia s/S li, , 02-01-2023

Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO